

DELIBERA N. 114/25/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
TERRAGNOLO (TRENTO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO
SPONTANEO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino AltoAdige/Südtirol n. 21 del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto *“Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della provincia di Trento e in 111 comuni della provincia di Bolzano nonché per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un comune della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano”* con cui sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 4 maggio 2025;

VISTA la legge regionale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 2 del 3 maggio 2028, recante “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*” alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 7 aprile 2025 (prot. n. 0089944) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Trentino Alto Adige ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Terragnolo (Trento), a seguito della denuncia a firma della Signora Sara di Lucia, candidata Sindaco Lista civica “Terragnolo Viva” con la quale è stata evidenziata nella prima parte *“l’approvazione di alcune delibere da parte della Giunta comunale su vari temi”* [segnalandone] *l’illegittimità in quanto attività ricollegabile all’esercizio di propaganda* [e nella seconda parte] *la pubblicazione sulla pagina facebook dell’Amministrazione comunale di alcuni post in contrasto con la normativa vigente in periodo di par condicio [...]* inerenti a tali eventi: - *Maccheronata del 30 marzo 2025 promossa dal Comitato Maccheroni Terragnolo*; - *Alimentazione consapevole: scopri il benessere a tavola prevista per il 12 aprile 2025*; - *Articolo quotidiano “L’Adige” del 22 marzo 2025*; - *Incontro con il Presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti e l’Assessore provinciale Simone Marchiori” del 31 marzo 2025*, in particolare in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato in data 3 aprile 2025 il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni, ma *“solo in merito alla pubblicazione sul social “Facebook” in quanto per la prima parte della segnalazione non è rilevata alcuna competenza del Corecom medesimo”*, dopo aver verificato l’avvenuta rimozione delle pubblicazioni oggetto di contestazione, ha proposto l’archiviazione degli atti per l’intervenuto adeguamento spontaneo;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 4 aprile 2025, con le quali il Sindaco di Terragnolo, Massimo Zenatti, ha rappresentato di aver provveduto alla rimozione dalla pagina facebook del Comune dei post segnalati;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 6 marzo 2025,

cinquantanovesimo giorno antecedente la data delle votazioni - data prevista dall'art. 217-bis, comma 1 lettera a) del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del Decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi e per l'affissione del relativo manifesto - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (4 maggio 2025);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali nelle Province di Trento e Bolzano indette per il giorno 4 maggio 2025 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, realizzata dal Comune di Terragnolo attraverso il suo profilo *facebook* istituzionale e dell'intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il Comune di Terragnolo, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione dei *post* pubblicati sul profilo *facebook* dell'Ente oggetto di segnalazione;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l'attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Trentino Alto Adige;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Terragnolo (Trento) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Trentino Alto Adige e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella